

# ASSICURAZIONE ALL RISKS PER LE COLLEZIONI D'ARTE PRIVATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

**Compagnia di assicurazione:** XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia  
**Stato Membro di registrazione:** Irlanda  
**Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento**  
**Abilitazione in Italia n. I.00161**

**Prodotto: "Polizza ART"**

**Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale relativa allo stesso.**

## Che tipo di Assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Art" copre su base "All Risks" le opere d'arte richiamate nel contratto, contro qualsiasi danno materiale e diretto che si verifichi durante il periodo assicurativo, nei locali indicati nella SCHEDA DI POLIZZA, salvo quanto previsto dalle esclusioni e limitazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione.



### Cosa è assicurato?

- ✓ eventuali danni materiali e diretti che colpiscono i beni assicurati durante il periodo assicurativo mentre si trovano nei locali indicati nella Scheda di Polizza;
- ✓ i suddetti beni sono coperti anche quando si trovano in giacenza presso laboratori di restauro e/o di cornici, come da Condizioni di Assicurazione;
- ✓ la copertura può essere estesa ai trasporti dei beni assicurati, come da Condizioni di Polizza;
- ✓ sono inoltre coperti gli eventi naturali e quelli catastrofali, come il terremoto, le alluvioni e le inondazioni;
- ✓ i danni conseguenti a scioperi, sommosse, atti vandalici o di terrorismo, come definiti nelle Condizioni di Assicurazione;
- ✓ è altresì coperta la colpa grave del Contraente e dell'Assicurato.

Sono previste garanzie aggiuntive dalle Condizioni di Assicurazione.



### Cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni derivanti da:

- ✗ contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
- ✗ attacchi cibernetici;
- ✗ usura, vizio proprio, vetustà, graduale deterioramento, ruggine nonché ossidazione o corrosione;
- ✗ insetti, batteri, funghi, parassiti e roditori di ogni genere;
- ✗ dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- ✗ il dolo del Contraente e dell'Assicurato;
- ✗ guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o un'autorità pubblica;
- ✗ i danni e le perdite indirette di qualsiasi natura;
- ✗ gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di beni assicurati rilevata in occasione di inventario;
- ✗ le misteriose sparizioni;
- ✗ l'inosservanza da parte dell'Assicurato delle misure di prevenzione indicate nella SCHEDA DI POLIZZA.

Sono previste esclusioni aggiuntive, come da Condizioni di Assicurazione.

XL Insurance Company SE  
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 [axaxl.com](http://axaxl.com)

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: [xlinsurance@legalmail.it](mailto:xlinsurance@legalmail.it). Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: P.R. Bradbrook (UK), B.R.P. Joseph (UK), Y. Slattery, P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



### Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera nei casi sopra indicati.  
Sono previsti limiti e sottolimiti per le coperture principali e per quelle aggiuntive, come da Condizioni di Assicurazione.  
Sono previsti scoperti e franchigie come da Scheda di Polizza.  
Sono previste ulteriori delimitazioni come da Condizioni di Assicurazione, tra cui le limitazioni di cui alla “Sanction Limitation and Exclusion Clause”.



### Dove vale la copertura?

La copertura è valida nei locali indicati nella SCHEDA DI POLIZZA e, nel caso in cui siano assicurati i trasporti, entro i limiti territoriali indicati nelle Condizioni di Assicurazione, Articolo “Trasporti”.



### Che obblighi ho?

#### All'inizio del Contratto:

Pagamento del Premio

#### In corso di Contratto:

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.  
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. L'Assicurato o il Contraente ha l'obbligo per la durata del presente contratto, tranne in caso fortuito o di forza maggiore di adottare tutta la cura necessaria al mantenimento in buono stato, alla tutela e alla sicurezza dei Beni Assicurati; di utilizzare tutti i mezzi di protezione e chiusura di cui disponga e di tenerli in perfetto stato di funzionamento.

#### In caso di sinistro:

In caso di Sinistro l'Assicurato deve come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i Beni assicurati; qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'Indennizzo; conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo.

Se i Beni assicurati di cui alla denuncia di Sinistro vengono recuperati in tutto o in parte, l'avente titolo all'Indennizzo deve darne avviso alla Società.

In caso di danneggiamento, l'Assicurato deve ottenere il consenso dell'Assicuratore al restauro.



### Quando e come devo pagare?

I Premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro i termini di mora contrattuale.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia il giorno indicato nel frontespizio di polizza a condizione che il premio sia pagato entro i termini di mora contrattuali.

L'Assicurazione può cessare, in mancanza di disdetta, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente, o l'Assicurato, fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio.



### Come posso disdire la polizza?

Ai sensi delle previsioni del Codice Civile, mediante lettera raccomandata spedita dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.